

MODELLO A14

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' A STANDARD SOCIALI MINIMI

Oggetto: **SERVIZIO “ENERGIA” DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, FOTOVOLTAICI E STABILI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA L.R. N. 17/2009 E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESI GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA) CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in via _____ n. _____

C.F. _____

in qualità di: titolare rappresentante legale procuratore
 direttore tecnico dipendente delegato
 altro _____

della Società di intermediazione finanziaria _____

P.IVA/C.F. _____

con sede legale a _____

in via _____ n. _____

n. telefono _____ n. fax _____

e-mail _____

a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché del Decreto del 06.06.2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”:

1. che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
 - le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
 - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
 - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
 - la *"Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"* (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948);
 - art. n. 32 della *"Convenzione sui Diritti del Fanciullo"* (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata in Italia con legge del 27.05.1991 n. 176 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989"*);
 - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

2. di essere a conoscenza delle Convenzioni fondamentali dell'ILO, ovvero:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182):

- i bambini hanno diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione;
- l'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi);
- i minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa compromettere la salute, la sicurezza o la moralità;
- nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105):

- è proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente;
- ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n. 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione impiego e professione n. 111):

- nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98):

- i lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Lì, _____

Il titolare/legale rappresentante
(timbro e firma)

(allegare fotocopia di un documento di identità)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

- 1) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una riga sopra) le parti che non interessano nonché a contrassegnare, qualora vi siano opzioni, l'ipotesi prescelta (apponendo una croce sulla relativa casella).